

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2013

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2013/116/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate presso la Commissione il 12 luglio 2012 e il 4 ottobre 2012, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 19 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (3) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE dispone che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi sia, di norma, tenuto al pagamento dell'IVA all'erario. Obiettivo della deroga chiesta dal Regno dei Paesi Bassi è far sì che, in determinate circostanze, il beneficiario delle cessioni di taluni beni sia tenuto al pagamento dell'IVA per particolari prodotti, ossia telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console per videogiochi e personal computer portatili.
- (4) Secondo il Regno dei Paesi Bassi, numerosi operatori di tali prodotti sono coinvolti in attività fraudolente di vendita dei suddetti prodotti senza versamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione dell'IVA in quanto sono in possesso di fatture valide. Nei casi più

aggressivi, i beni sono ceduti più volte di seguito senza alcun versamento di IVA («frode a carosello»). In tale contesto, i servizi di verifica fiscale dei Paesi Bassi hanno rilevato uno spostamento dalla frode con i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato verso la frode con le console per videogiochi e i personal computer portatili.

- (5) Designando il destinatario dei beni quale debitore dell'IVA, una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE eliminerebbe la possibilità di praticare tale tipo di evasione fiscale.
- (6) Al fine di garantire che la deroga funzioni efficacemente ed evitare che l'evasione fiscale si sposti verso il commercio al dettaglio o verso altri prodotti, il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe introdurre obblighi appropriati in materia di controllo e notifica. Inoltre, una soglia minima per l'importo imponibile dovrebbe ridurre il rischio di spostamento della frode verso il commercio al dettaglio.
- (7) L'autorizzazione dovrebbe essere valida solo per un brevissimo periodo poiché rimangono interrogativi, in particolare, relativi alla possibile incidenza del meccanismo di inversione contabile sul funzionamento del regime IVA nell'ambito degli Stati membri che lo applicano o in altri Stati membri. La data di scadenza dell'autorizzazione coincide con la scadenza di deroghe analoghe autorizzate per i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato intese a consentire lo sviluppo di una politica antifrode più completa e più armonizzata in futuro.
- (8) La deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- b) dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- c) console per videogiochi, destinate, per le loro caratteristiche oggettive e le loro funzioni principali, a giochi video e ad altri giochi elettronici, con o senza altro utilizzo;
- d) personal computer portatili e tablet.

La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l'importo imponibile è pari o superiore a 10 000 EUR.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è subordinata all'introduzione, da parte del Regno dei Paesi Bassi, di obblighi adeguati ed efficaci di controllo e notifica in merito ai soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l'inversione contabile a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

Gli effetti della presente decisione cessano il 31 dicembre 2013 o, se precedente, il giorno di entrata in vigore delle norme dell'Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare tali misure di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN